



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento comunale per la disciplina della
compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Esenzione.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Disciplina della riscossione.	9	Entrata in vigore del regolamento.
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1 Con il presente regolamento adottato ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Offida, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, determina che la misura dell' aliquota di compartecipazione dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito della persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,78 punti percentuali”

Art. 3

Esenzione

1. “In relazione al disposto dell’Art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, inserito dall’art.1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296, la deliberazione con cui ogni anno l’organo competente stabilisce l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF può prevedere una soglia di esenzione ed i relativi requisiti reddituali necessari per la sua applicazione. Individuare quale soglia di esenzione dal pagamento della stessa, i redditi complessivi ai fini IRPEF, fino a € 9.000,00;

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esse vengono effettuate, in attesa di un generale riordino della competenze demandate all'ente locale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con le modalità di cui ai commi 5, 7, 8, 9,10 e 11 dell'art. 1 del Dlgs 360/1998.

Art. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 6

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.